

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 1950

(18ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici (N. 880-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, relatore Pag. 275 e *passim*
RIZZO Domenico 276

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali » (N. 1005) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, relatore 277 e *passim*
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno 278 e *passim*
RIZZO Giambattista 278 e *passim*
RIZZO Domenico 279
GASPAROTTO 280

(Discussione e rinvio)

« Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga della efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1087) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, relatore Pag. 274
VARALDO 275
VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa 275

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, e il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, numero 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga della efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (Numero 1087) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga della effi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

18ª RIUNIONE (4 luglio 1950)

caccia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, durante la guerra fu emanata la legge 24 marzo 1942, n. 360, con la quale fu data facoltà al Ministro della guerra di sospendere fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra i corsi di applicazione, di perfezionamento, ecc., prescritti ai fini dell'avanzamento dei tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo. Tali disposizioni eccezionali furono con decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 751, prorogate fino al 15 aprile 1948.

Per le altre categorie di ufficiali disposizioni ugualmente eccezionali, ai fini dell'avanzamento, furono adottate durante la guerra con la legge 9 maggio 1940, n. 370, e con il decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, che sospendevano, per il tempo di guerra, le classifiche, i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami per le promozioni e le concessioni dei vantaggi di carriera. Anche tali disposizioni eccezionali con il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, furono prorogate fino al 31 dicembre 1947. Con successivo decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, il termine del 31 dicembre 1947 fu portato al 31 dicembre 1948.

Di modo che, mentre per le promozioni dei sottotenenti e tenenti ogni eccezione riguardante il sistema di promozione era venuta a cessare con il 15 aprile 1948, per gli altri ufficiali il sistema eccezionale di avanzamento ebbe termine con il 31 dicembre 1948.

Quando già le norme eccezionali di avanzamento, previste per il tempo di guerra e per un periodo immediatamente successivo, erano venute a cessare, il Governo il 13 febbraio 1950 presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge contrassegnato dal n. 1094 degli stampati della Camera dei deputati stessa, con il quale chiedeva: *a*) che le disposizioni eccezionali per i sottotenenti e tenenti, cessate con il 15 aprile 1948, fossero retroattivamente richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951; *b*) che le altre disposizioni eccezionali in materia di avanzamento fossero

retroattivamente richiamate in vigore dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1951.

La Camera dei deputati ha creduto opportuno di conglobare il disegno di legge governativo con la legge di ratifica dei precedenti decreti di proroga.

Il provvedimento approvato nell'altro ramo del Parlamento richiede però talune osservazioni.

Con l'articolo 1 non si è ratificato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, che accordava la cennata proroga dal 31 dicembre 1947 al 31 dicembre 1948. Pertanto, resterebbe scoperto l'anno 1948 con una soluzione di continuità nel sistema delle promozioni, che darebbe luogo a gravissimi inconvenienti. In considerazione di ciò l'articolo 1 del disegno di legge in esame andrebbe così formulato:

« I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, 3 aprile 1948, n. 751, e 7 maggio 1948, n. 727, sono ratificati ».

Alla fine poi dell'articolo 2 del presente disegno di legge viene fissato come termine massimo della proroga il 31 dicembre 1950, mentre per le altre categorie di ufficiali previste nel successivo articolo la proroga è stabilita fino al 31 dicembre 1951. Evidentemente occorre unificare le due date, portando preferibilmente quella dell'articolo 3 al 31 dicembre 1950, non sembrando opportuno di procrastinare ancora per troppo tempo il sistema eccezionale di avanzamento.

Infine, nell'articolo 4, sempre del disegno di legge in questione, che riproduce integralmente l'articolo 3 del disegno di legge governativo n. 1094, non si è tenuto conto della diversa numerazione degli articoli. Poiché nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 1 riguardante la ratifica dei decreti legislativi, i riferimenti agli articoli 1 e 2 vanno rispettivamente corretti nel richiamo all'articolo 2 e all'articolo 3.

Pertanto, l'articolo 4 dovrebbe essere così formulato: « La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'articolo 2, dal 16 aprile 1948, e, per quanto concerne l'articolo 3, dal 1° gennaio 1949 ».

Oltre queste osservazioni di carattere tecnico, il vostro relatore nel merito si domanda perchè il Governo soltanto il 13 febbraio 1950 ha pre-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

18ª RIUNIONE (4 luglio 1950)

sentato il disegno di legge per richiamare in vigore un sistema eccezionale di promozione che per una parte era scaduto il 15 aprile 1948, e per un'altra parte era venuto a cessare il 31 dicembre 1948. Secondo la situazione legislativa da quasi due anni era venuto meno il sistema eccezionale dell'avanzamento del tempo di guerra e quindi sorge legittimo il dubbio sull'opportunità pratica e giuridica di richiamare in vigore delle leggi transitorie e già da tempo scadute.

D'altra parte potrebbe darsi che speciali esigenze di carattere pratico giustifichino il richiamo in vita delle norme già scadute, ma ciò non si potrebbe consentire che per un periodo di tempo brevissimo e non oltre il 31 dicembre 1950.

In ogni caso, è opportuno attendere i chiarimenti che il Ministero della difesa vorrà dare sulle ragioni per cui il provvedimento per la nuova proroga fu presentato soltanto nel febbraio 1950, cioè quando le precedenti proroghe erano già scadute da quasi due anni.

Qualora il Sottosegretario di Stato per la difesa non sia in grado di fornire subito tali chiarimenti, la discussione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati potrebbe essere rinviata.

VARALDO. Il relatore Bosco ha fatto presente che il disegno di legge in esame non prevede la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, con il quale alcune disposizioni eccezionali, ai fini dell'avanzamento, interessanti determinate categorie di ufficiali, prorogate al 31 dicembre 1947 in base al decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, furono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1948. Ora non mi sembra opportuno procedere alla ratifica del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, secondo quanto dispone il presente disegno di legge, se prima anche non si proceda, da parte dell'altro ramo del Parlamento, alla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, concernente analoga materia. È per questo che faccio formale proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Aderisco alla proposta, fatta dal senatore Varaldo, di rinviare la discussione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici » (N. 880-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge; « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, relatore. Onorevoli colleghi, come voi ricorderete, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, nella riunione del 10 febbraio 1950 della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente presso l'altro ramo del Parlamento, fu ratificato con alcune modificazioni, fu soppresso, cioè, il terzo comma dell'articolo 9 in cui si stabiliva che le disposizioni di cui al decreto legislativo in questione dovessero cessare di avere efficacia col 31 dicembre 1949 e fu approvata l'aggiunta di un articolo 9-bis, nuovo, in cui si prevedeva che le disposizioni degli articoli 3, 7 e 9, sempre dello stesso decreto legislativo, dovessero avere

efficacia, rispettivamente, sino al 30 giugno 1953, al 31 dicembre 1955 e al 31 dicembre 1950.

La nostra Commissione, nella riunione del 28 marzo 1950, esaminando il disegno di legge di ratifica, recante le modificazioni sopraccennate, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, deliberò, dopo ampio dibattito, di ratificare il decreto legislativo anzidetto senza approvare le modificazioni in questione, con le quali si veniva a stabilire la proroga di un termine già scaduto.

Rinviato il disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione, cioè di pura e semplice ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, alla Camera dei deputati, questa, nella riunione del 25 giugno 1950 della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente, ha approvato un nuovo testo del disegno di legge, quello che è oggi sottoposto al nostro esame, in cui figura un articolo 3, con il quale si stabilisce che le modificazioni e le integrazioni apportate al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, con gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, si intendono prorogate al 31 dicembre 1955, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Questa ulteriore proroga al 31 dicembre 1955 dell'efficacia di alcune disposizioni, contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, da un punto di vista tecnico almeno mi sembra giustificata in quanto non ancora è stata completata l'opera di riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

RIZZO DOMENICO. Propongo che il disegno di legge sia approvato nel testo già da noi rinviato alla Camera dei deputati. Credo che a un mutamento delle decisioni già da noi prese osti una preclusione non regolamentare ma costituzionale. La Camera dei deputati, quando ratificò il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, con lo stesso disegno di legge di ratifica deliberò la proroga dell'efficacia di alcune disposizioni di cui al decreto legislativo anzidetto. La nostra Commissione non approvò le modificazioni al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernenti la proroga in que-

stione. La Camera dei deputati, a mio avviso, non poteva ritornare sulla parte del disegno di legge non approvata dal Senato e riproporre, pertanto, con il medesimo contenuto le modificazioni già da essa apportate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740. Non è un difetto della Costituzione. È chiaro che se non c'è il voto favorevole di uno dei due rami del Parlamento su un disegno di legge, il disegno di legge decade e non può essere preso in esame dall'altro ramo del Parlamento. Se viceversa, dopo aver respinto una proposta di legge, ce la rivediamo riproposta dalla Camera dei deputati, il sistema bicamerale diventa un po' quello del « boomerang ».

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Rizzo Domenico di non insistere nella sua proposta.

RIZZO DOMENICO. Sono costretto ad insistervi perchè non ritengo che possa essere prorogata l'efficacia di provvedimenti già scaduti se non attraverso nuovi disegni di legge. In ogni modo, circa la proposta da me fatta, preciso che essa presuppone che l'attuale testo del disegno di legge abbia il medesimo contenuto di quello trasmessoci la prima volta dall'altro ramo del Parlamento.

FOCACCIA, relatore. Faccio presente al senatore Rizzo Domenico che il contenuto dell'attuale testo del disegno di legge differisce da quello del testo del disegno di legge trasmessoci la prima volta dalla Camera dei deputati.

RIZZO DOMENICO. Prendo atto della precisazione fatta dal relatore e non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Ne dò lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è ratificato.

(È approvato).

Art. 2.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

18ª RIUNIONE (4 luglio 1950)

Art. 3.

Le modificazioni e le integrazioni apportate al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, con gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, si intendono prorogate al 31 dicembre 1955, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali » (N. 1005) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Prima di entrare nel merito del decreto da ratificare, debbo sottoporre una questione di competenza alla Commissione, perchè il decreto che ci apprestiamo a ratificare riguarda modificazioni ad un decreto legislativo luogotenenziale che a sua volta era stato modificato da un altro decreto legislativo. Questo ultimo, poi, aveva cessato di aver vigore col 31 dicembre 1949, di modo che le modifiche riflettono direttamente soltanto il decreto legislativo luogotenenziale originale del 29 marzo 1946, n. 503, e indirettamente il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832. Precisata questa posizione, si ha che si potrebbe dubitare se c'è o meno la competenza funzionale della nostra Commissione a ratificare questo decreto legislativo.

Pongo, pertanto, la questione senza esprimere la mia opinione. Ci possono essere, infatti, argomenti a favore e argomenti contro. A favore, nel senso, cioè, che la Commissione, essendo composta di elementi di varie Commissioni ed avendo una competenza speciale, potrebbe ritenersi competente. Contro, nel senso che delle due modifiche proposte ambedue riguardano direttamente un decreto legislativo luogotenenziale, e solo una delle due — indirettamente — riguarda un decreto legislativo in quanto si riferisce a un decreto legislativo luogotenenziale che fu modificato da un decreto legislativo, il quale ultimo, però, cessò di avere vigore nel 1949. Questa è la situazione formale.

Debbo aggiungere che alla Camera dei deputati il disegno di legge è stato esaminato dalla 1ª Commissione permanente in quanto presso l'altro ramo del Parlamento, a quel tempo, non era stata ancora costituita la Commissione speciale.

Nel merito ricorderò che, con il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, le Amministrazioni provinciali e comunali furono autorizzate a concedere per il periodo dal 1944 fino alla fine della guerra un compenso annuo ai rispettivi tesorieri le cui gestioni, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e delle aumentate esigenze di servizio, fossero divenute onerose. Scaduto il periodo di applicazione di tale disposizione e per il perdurare della situazione di maggiore onerosità, i termini, successivamente allargati dal decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, al 31 dicembre 1949 sono stati portati dalla Camera dei deputati con il presente disegno di legge fino a tutto l'anno 1952. L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, successivamente modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è stato sostituito dalla Commissione della Camera dei deputati con il seguente: « Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

18ª RIUNIONE (4 luglio 1950)

dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

Si deve ritenere l'esistenza della onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

Questo ultimo comma è da intendersi nel senso che il compenso annuale non viene corrisposto sotto forma di un miglioramento di aggio o di un contributo per il maggior costo del servizio o per altro, ma solo nel caso in cui il servizio sia in accertata perdita.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Desidero aggiungere che si è fissata la data del 1952 perchè gli appalti delle tesorerie scadono appunto in quell'epoca.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei fermare l'attenzione della Commissione sul titolo del disegno di legge: in esso si parla di « modificazioni » al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, ecc., e non, come a rigor di logica sembrerebbe più consono, di « ratifica con modificazioni ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il disegno di legge, come ha già fatto presente il relatore, è pervenuto al Senato dopo che la prima Commissione permanente della Camera dei deputati lo ha approvato non come disegno di legge di ratifica al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, ma come un vero e proprio nuovo provvedimento recante modificazioni al decreto legislativo anzidetto.

RICCIO, *relatore*. Per mozione d'ordine propongo che della questione riflettente l'intitolazione del disegno di legge ci si occupi, se del caso, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, a seconda della forma in cui il disegno di legge stesso sarà approvato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente

« Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, siano o non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943, a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

« Si deve ritenere l'esistenza della onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è sostituito dal seguente:

« È demandata altresì al Prefetto la decisione di qualsiasi controversia fra l'appaltatore e le Amministrazioni interessate nel caso sia di rifiuto da parte di queste della concessione del compenso, sia di disaccordo sulla misura di esso.

« Il Prefetto dovrà sentire le parti interessate e l'Intendenza di finanza.

« La determinazione del compenso deve essere fatta Comune per Comune, con esclusione di tabelle fisse e determinata anno per anno ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero sottoporvi un problema fondamentale in relazione con la nostra Costituzione.

Sembra che con il secondo comma dell'articolo 2 proposto dalla Camera dei deputati si voglia demandare al Prefetto l'esercizio di una attività giurisdizionale, poichè gli si affida la decisione di qualsiasi controversia fra il tesoriere e gli Enti locali relativamente al compenso previsto dall'articolo 1. Ed in proposito si prevede anche un regolare con-

tradittorio, poichè si fa obbligo al Prefetto di sentire le parti interessate e l'Intendenza di finanza. Se così è, mi debbo richiamare alla ben nota norma dell'articolo 2 della Costituzione secondo cui non sono ammesse le giurisdizioni speciali. E se anche non ci fosse quel divieto costituzionale non mi sembrerebbe affatto opportuno attribuire al Prefetto la decisione di quelle controversie.

Se poi l'intervento prefettizio si concepisse nella veste di organo di tutela e non di organo giurisdizionale, si presenterebbe il problema di fissare se e fino a qual punto il Prefetto possa intervenire in sede di controllo di merito su deliberazioni delle Amministrazioni comunali e provinciali. Come è noto, infatti, è stato abolito il controllo di merito sugli atti degli Enti locali.

E se anche, in ipotesi, tale controllo esistesse, si porrebbe sempre la questione dell'atto amministrativo su cui dovrebbe essere esercitato questo controllo di merito. L'ipotesi che si profila è, infatti, la seguente: che le due parti non si accordino e che le Amministrazioni interessate rifiutino il compenso o lo rifiutino nella misura pretesa dal tesoriere. Pertanto potrebbe anche non sussistere un atto formale di volontà dell'Ente locale a cui eventualmente potrebbe riferirsi il controllo di merito da parte dell'organo prefettizio.

Tutto ciò dico in via dialettica, dato che in realtà il primo comma dello stesso articolo 2 precisa quali deliberazioni possono essere soggette a controllo e con quali forme. Cosicché nel secondo comma si tratta proprio di attribuzione di competenza di natura giurisdizionale, che, come ho detto, dovrebbe essere del tutto esclusa sia per motivi costituzionali, sia, in ogni caso, per ragioni di opportunità.

RIZZO DOMENICO. Concordo perfettamente con il collega Rizzo Giambattista. In effetti qui si viene a creare una giurisdizione nuova, demandandosi al Prefetto una facoltà arbitrale su di un punto di diritto soggettivo.

A confortare la nostra tesi vi è anche un altro aspetto della questione, quello dell'atto amministrativo negativo. Anche nella ipotesi del rifiuto della concessione del compenso all'appaltatore, secondo la formulazione attuale dell'articolo 2 si darebbe luogo ad un controllo

di merito da parte del Prefetto, il che sarebbe addirittura un capovolgimento della situazione costituzionale.

RICCIO, relatore. Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi due osservazioni. Una di ordine formale e un'altra di ordine sostanziale.

D'ordine formale: il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, da cui ha origine tutta questa legislazione, è stato prorogato al 31 dicembre 1949 con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, di cui oggi ci occupiamo. Tale proroga è avvenuta quando già era in vigore la Costituzione. È questo un fatto abbastanza significativo.

D'ordine sostanziale: ci troviamo di fronte ad una giurisdizione speciale, come l'ha definita il collega Rizzo Giambattista, o non piuttosto nei limiti di una facoltà discrezionale amministrativa, dato il substrato su cui si muove tutta questa procedura? Se noi ci soffermiamo a considerare attentamente il contenuto dell'articolo 1, là dove si parla dell'onerosità dei servizi di tesoreria in conseguenza dell'applicazione dopo il 1943 dei miglioramenti economici al personale e in seguito a nuove spese di gestione, credo che si possa convenire che qui si tratti di un atto amministrativo e non di un atto giurisdizionale. Tanto meno, poi, si può parlare di giurisdizione speciale, ma, nel caso, di un organo preposto alla tutela e al controllo, il quale, nell'applicazione del controllo, interviene per dirimere questioni incidentali e locali. Non si può nascondere, è vero, che nel fatto stesso di dirimere una controversia è insita una certa attività giurisdizionale. Non mi pare, però, che si possa definire senz'altro questo atto un atto di giurisdizione speciale, secondo la definizione classica.

Ciò detto, mi sembra che non sia il caso di attenerci all'interpretazione stretta della norma, come è stato sostenuto dal collega Rizzo Giambattista.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Quando, come ha accennato l'onorevole relatore, si addivenne alla proroga, vigente già la Costituzione, del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, il dato di fatto cui ora ci si riferisce era ormai acquisito. D'altra parte, si è a lungo discusso su questo tema in seno alla prima Commissione della

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

18ª RIUNIONE (4 luglio 1950)

Camera dei deputati e in quella sede si sono affacciate due soluzioni: o di deferire la decisione delle controversie ad un collegio arbitrale (e tutti hanno convenuto che una tale soluzione avrebbe comportato complicazioni e maggiori spese) o di demandare la definizione di dette controversie all'autorità amministrativa o, in sostituzione, alla autorità giudiziaria vera e propria.

V'è da notare che la materia prevalente qui è sempre quella amministrativa, determinare, cioè, quali siano gli organi e le spese delle tesorerie, compito che soltanto la Prefettura, attraverso i suoi ragionieri, ha la competenza e la capacità di assolvere. È prevalso, quindi, il criterio pratico e, diremo così, tradizionale, e ciò anche per fare risparmiare ingenti spese sia ai Comuni che alle ricevitorie. Si pensi, infatti, alle conseguenze di una lite fra Amministrazione comunale e tesoreria.

Da un tale punto di vista, pertanto, la soluzione di far ricorso all'opera del Prefetto, che interviene *pro bono pacis*, sente le parti interessate e l'Intendenza di finanza e decide poi la controversia, è sembrata la migliore. Credo, quindi, che al riguardo si possa passare sopra ai dubbi espressi dal senatore Rizzo Giambattista, anche in considerazione del fatto che gli esattori delle ricevitorie attendono una soluzione del problema e non conviene perdere ulteriormente tempo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ho ascoltato con grande attenzione le argomentazioni sia dell'onorevole relatore che del Sottosegretario di Stato, ma debbo confessare di non esserne rimasto convinto.

Anzitutto, ciò che ha potuto ritenere il Governo quando dopo l'entrata in vigore della Costituzione emanò il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, non può evidentemente vincolarci, perchè noi siamo qui riuniti nella funzione pubblica di membri di un corpo legislativo che è tenuto a rispettare la norma costituzionale, la abbiano o no rispettata altri organi costituzionali.

Ma io faccio un passo indietro, per ribadire quanto ho detto ed anche per associarmi alle considerazioni del collega Rizzo Domenico,

Dall'articolo 1 del decreto legislativo sorge, ove ricorrano le condizioni previste, un diritto subbiiettivo del tesoriere. Infatti l'aumento

del compenso non viene rimesso alla discrezione della pubblica Amministrazione, sia pure tenuto fermo l'*iter* dei controlli previsti dalla legge. Viene invece stabilito che le Amministrazioni comunali e provinciali, ricorrendo determinate condizioni, sono tenute a concedere il compenso annuale.

Ora, non mi sembra che si possa permettere che le controversie relative ad un diritto del cittadino siano affidate alla decisione del Prefetto.

È vero quel che dice l'onorevole Sottosegretario di Stato, che, cioè, è opportuno che la Prefettura fornisca gli elementi necessari per giungere alla conciliazione di un eventuale contrasto tra tesoriere e Amministrazioni comunali e provinciali, ma tali dati rappresentano un ausilio per la conciliazione, che deve essere fornito prima ancora che sia definita la fase delle trattative tra tesoriere e Amministrazioni comunali e provinciali, al fine appunto di facilitare l'accordo.

Il presupposto della norma del secondo comma dell'articolo 2 è però un altro, che, cioè, la fase delle trattative dirette sia superata e la controversia sia già insorta. In tal caso un intervento del Prefetto nel senso previsto dalla norma anzidetta non mi sembra ammissibile, per cui, concludendo, io propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, sia nella sua originaria formulazione che in quella proposta in sostituzione dalla Camera dei deputati.

GASPAROTTO. L'eccezione sollevata dal senatore Rizzo Giambattista è veramente grave e scaturisce dall'infelice dizione dell'articolo 2. Io avrei anche capito che alla domanda dell'appaltatore di corresponsione del compenso per il maggior onere dei servizi provvedesse il Prefetto con un suo decreto, salvo poi il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Si sarebbe trattato, cioè, di un provvedimento a carattere d'urgenza preso dal Prefetto, mentre tutto quello che fosse controversia e merito sarebbe passato alla giurisdizione ordinaria, nella fattispecie alla Giunta provinciale amministrativa. Se la soluzione fosse stata questa la Costituzione non sarebbe stata ferita. Ma così, elevando a giudice della controversia il Prefetto, è evidente che si viola la norma costituzionale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

18ª RIUNIONE (4 luglio 1950)

Proporrei pertanto, al fine di risolvere rapidamente la questione che del resto non è di vasta portata agli effetti pratici, che si adottasse il seguente criterio: dopo che l'appaltatore abbia presentato domanda di compenso, in caso di disaccordo fra le parti, sia il Prefetto a decidere d'urgenza con suo decreto, mentre tutto ciò che riguarda la controversia e il provvedimento definitivo di merito sia rimesso alla Giunta provinciale amministrativa.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il senatore Gasparotto introduce con la sua proposta un elemento sovrabbondante, e cioè il decreto d'urgenza del Prefetto. A mio avviso, non v'è bisogno di far ricorso al criterio d'urgenza.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di insistere nella mia proposta.

Ho già esposto le ragioni che mi rendono contrario al testo del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, sostituito dalla Camera dei deputati.

Affermo ora che il testo originario del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale anzidetto è ancora più grave, perchè non lascia dubbi sulla funzione giurisdizionale speciale affidata al Prefetto. La formulazione definitiva del mio emendamento è la seguente: sostituire al testo dell'articolo 2 del disegno di legge in esame un altro così concepito:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso.

RICCIO, *relatore*. Dichiaro fin d'ora che, se la proposta fatta dal senatore Rizzo Giambattista non sarà accettata, presenterò il seguente

emendamento aggiuntivo all'articolo 2 del presente disegno di legge: « La decisione del Prefetto è in ogni caso impugnabile nei modi di legge ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di sostituire al testo dell'articolo 2 del disegno di legge in esame un altro così concepito:

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è soppresso.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,45.